

CLXXXII.

TORNATA DEL 16 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutte le provincie del Regno alcune leggi per l'unificazione legislativa* — Avvertenze del *Senatore Pallieri*, membro dell'Ufficio Centrale — *Considerazioni e appunti del Senatore Sclopis* — *Schiarimenti del Senatore Pallieri* — *Riferimento del Senatore Martinengo G. circa gli articoli 55, 29, 30 dello Statuto* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Senatore Sclopis sul sistema della disamina del progetto di legge* — *Spiegazioni del Ministro Guardasigilli* — *Chiusura della discussione generale* — *Riassunto del Senatore De Foresta, Relatore* — *Parole del Senatore Tecco per un fatto personale* — *Risposta del Relatore* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quello di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, *San Vitale* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

Accordo la parola al signor Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Il signor Senatore Pallieri bramberebbe parlare su qualche punto in principio di questa seduta.

Io aderisco ben volentieri al desiderio del signor Senatore Pallieri, e prego il signor Presidente a volermi riservare la parola dopo di lui.

Senatore Pallieri. Profuso della gentilezza del signor Senatore Sclopis.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo che è inscritto per parlare dopo il signor Senatore Sclopis

aderisce anch'egli a che parli prima il signor Senatore Pallieri?

Senatore Martinengo G. Vi aderisco pienamente.

Senatore Pallieri. Signori Senatori, poichè l'onorevole Senatore Di Castagnetto mi fece l'onore di mentovare in questa discussione generale l'opinione da me espressa quando non ha molto trattavasi dell'unificazione amministrativa, e mise quindi tale opinione in contrapposto a quella del presente Ufficio Centrale, nella quale dallo stesso suo discorso risulta che anch'io concorro, mentre egli vi disse che non potè far dividere ad alcuno de'suoi colleghi di esso Ufficio Centrale il suo sentimento sulla questione costituzionale, io mi credo in dovere di entrare intorno a ciò in qualche spiegazione.

Mi farò pure ad esaminare l'obbiezione dedotta dall'articolo 55 dello Statuto costituzionale contro il modo di procedere che per le deliberazioni di cui si tratta vi è proposto dal vostro Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto osservò che, rispetto ai codici e ad alcune delle leggi comprese nell'articolo primo del disegno di legge, si può riguardare se non letteralmente, almeno virtualmente salvo lo Statuto; ma gli parrebbe gravemente vulnerato in riguardo così ad altre di quelle leggi, come, ai poteri che verrebbero col'articolo secondo conferiti al Governo del Re.

Per me la lettera dello Statuto non è men sacra del suo spirito, onde io ritengo che da quella non ci possiamo in niun caso scostare. Noi non ci troviamo nella condizione del parlamento inglese, che ha formata la costituzione; noi teniamo dallo Statuto i nostri diritti e i nostri doveri. Se avvenisse che un grave interesse nazionale trovasse ostacolo in alcuna disposizione dello Statuto, si dovrebbe la medesima anzi tutto inmutare (con quelle cautele di cui non occorre presentemente parlare), ma non mai infrangere. Ed egli è perchè io sono profondamente convinto della perfetta costituzionalità del proposto sistema, che io renderò favorevole il mio suffragio.

Suppose l'onorevole Senatore di Castagnetto che io propugnassi la concessione di pieni poteri al Governo del Re per recare a compimento l'unificazione amministrativa.

Veramente, se tali poteri avesse chiesti il Ministero, io sarei stato lieto di potere, nell'accordarglieli, unire il mio voto a quello dell'onorevole Senatore Di Castagnetto. Ma, vedute le difficoltà, io mi limitavo a far presente come i due ministri che avevano promossa l'unificazione legislativa l'avessero iniziata con due progetti, per ciascuno dei quali si domandava la facoltà di coordinare e di modificare; esternavo quindi il rincrescimento che di tal facoltà più non si facesse menzione nel progetto stato a noi presentato, ed esprimevo infine il desiderio di veder ripristinata quella stessa disposizione che godo ora di trovare nel presente progetto per l'unificazione giudiziaria.

Permettetemi, signori Senatori, che alle considerazioni allora addotte circa la costituzionalità di tali poteri, qualche altra brevissimamente ne aggiunga.

Non v'ha quasi legge per cui non si senta la necessità di una delegazione legislativa, tanto che delegazioni legislative al Governo continuamente si fanno persino in quegli Stati repubblicani ove il medesimo non partecipa, come presso di noi, al potere legislativo.

Gli è vero che le ordinarie delegazioni non sono di tanto momento come quella al presente in questione, ma la straordinarietà delle attuali circostanze giustifica appieno la concessione dei poteri di cui siete richiesti.

Ben più ampie delegazioni legislative vennero fatte al Governo del Re nel 1848 e nel 1859: e se si trattava allora di fondare, si tratta ora di conservare; se si trattava allora di vincere colle armi, si tratta ora di consolidare colle leggi; compito questo non meno importante e necessario di quello.

Sarebbe certamente incostituzionale la concessione di poteri che non fossero, come sono quelli di cui è caso, prefiniti quanto all'oggetto ed al termine. Una tal concessione sarebbe una rinunzia ai propri diritti, e costituirebbe il maggior tradimento che possa un'assemblea legislativa contro la Nazione commettere. Ma non fia mai che in Italia si trovi un traditore il quale proponga d'imitare ciò che fecero gli Stati Generali di Danimarca verso Federico III; no, giammai in questa

terra, ove, a perpetua gloria della nazionale Dinastia, avvenne precisamente l'opposto. In un sol caso potrebbe il Senato abdicare i propri diritti, quando cioè si volesse risalire al Potere costituente, caso che gli si presentò nei primi tempi della sua esistenza.

Ma siamo ora da tutto ciò immensamente lontani. I poteri che vi sono chiesti, tassativamente limitati, non rispondono nè anco alla gravità delle attuali congiunture; ed io che sarei disposto coll'onorevole Senatore Di Castagnetto a concedere il più, lo sono pure conseguentemente a concedere il meno.

Quest'argomento, però, dal più al meno non è ammesso dall'onorevole Senatore, il quale ne spingè la ragione rispondendo all'onorevole Senatore Scialoja, e ricordando quanto già avea detto in ordine ad alcuni *allegati* dell'articolo primo.

Io imprendo quindi a dimostrare che anche l'articolo primo è in tutto e per tutto onninamente costituzionale, come pure il metodo che vi si propone di seguire; dal che sono naturalmente condotto ad esaminare la prescrizione dello Statuto che ci venne opposta dall'onorevole Senatore Tecco, *le discussioni si faranno articolo per articolo*, ad analizzarne le parole, e ad indagarne l'origine e lo scopo.

Per siffatta disposizione venne sancito un prezioso diritto, senza il quale non v'ha parlamento che dir si possa propriamente libero, il diritto di emendamento.

Voi sapete, o Signori, che nè a tutte le passate nè a tutte le attuali assemblee legislative venne tal facoltà conceduta. In Francia, il Corpo Legislativo, durante il Consolato e il successivo Impero, non poteva che o totalmente adottare o totalmente respingere i progetti di legge che gli erano presentati. Sotto la Ristorazione non era lecito proporre nelle Camere un emendamento fuorchè quando avesse ottenuto il previo aggradimento del Governo. Nei Paesi-Bassi la legge fondamentale del 1815 avea osservato un assoluto silenzio circa al diritto di emendamento che competesse o non agli Stati Generali, e tanto era bastato per impedirne loro l'esercizio.

Ma quei retrogradi ed antinazionali Governi non avevano lunga vita; il Re Carlo X era cacciato dalla Francia, e poco stante il Re Guglielmo dal Belgio.

La Carta francese del 1830 stabilì quindi che ogni legge dovesse essere liberamente votata e discussa dalle due Camere. Così pure dispose la Costituzione del Belgio, nella quale sta inoltre l'art. 41 espresso nei seguenti termini: « Un projet de loi ne peut être adopté » par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article. »

Ora ebbe il Senato ad udire parlare del nostro articolo 55, precisamente come se, invece di essere qual è, fosse concepito nel tenore dell'art. 41 della Costituzione belga, avvegnachè fra l'uno e l'altro corra grandissimo divario.

Il magnanimo Datore dello Statuto ed i suoi consiglieri ben aveano presente l'articolo della Costituzione belga, dalla quale altri letteralmente ne estrassero; ma di tale disposizione non ritennero che la espressione *articolo per articolo*, e nel resto all'obbligo d'una particolareggiata votazione sostituirono la facoltà della discussione. Dico *facoltà*, giacchè le discussioni si fanno ogni volta che un Senatore o un Deputato li vuole; che se niuno chiede di parlare, discussione non vi può essere. Per la qual cosa la disposizione del nostro Statuto parmi assai preferibile a quella della Costituzione belga, essendo che la prima comprende tutto ciò che v'ha di essenziale nella seconda, ommessa la parte materiale, onde è a noi lasciata nella votazione una libertà di cui non godono il Senato e la Camera dei rappresentanti del Belgio.

Se non che, l'uno e l'altro articolo sono propriamente il portato della diversa condizione in cui si trovarono i due paesi. Nel Belgio, il congresso nazionale elaborava la Costituzione mentre viva era la memoria degli abusi del Re Guglielmo nell'applicare la *legge fondamentale*, mentre ognuno rammentava ch'egli aveva contestato alle Camere il diritto di emendamento, non già perchè quella lo avesse escluso, ma solo, come ho già detto, perchè non ne aveva fatta espressa menzione; s'ignorava allora chi avrebbe regnato su quel paese se l'elezione sarebbe riuscita buona o cattiva; ora, soprattutto dopo una esperienza di trentaquattro anni, sa il mondo che tal si fece una scelta che non si poteva migliore; ma allora fosco ed incerto avvenire al Congresso si parava dinanzi, il quale perciò diffidente inniva l'opera sua con molte garanzie anche di materiali formalità come quella in discorso: laddove l'Augusto nostro Costituente promulgò lo Statuto mentre era illimitata la fiducia tra esso e il suo popolo, fiducia che non doveva mai venir meno un solo istante, e che non ammetteva così minute e materiali precauzioni.

Ho detto che principale oggetto dell'articolo 55 era quello di sanzionare il diritto di emendamento. E, per vero, nulla di più certo, di più incontrastabile ed incontrastato, che il diritto di emendamento spettante ai due rami nel Parlamento italiano, ora nello Statuto non v'ha luogo ove di emendamento si parli; il diritto di emendamento sorge, come evidente, indeclinabile conseguenza, dall'articolo 55; per cui niun membro di qualsivisia proposta va sottratto alla discussione; la quale consiste così nell'approvarne come nel censurarne il concetto e le parole in tutto o in parte, e nel provocar quindi le deliberazioni dell'assemblea su quanto stimi ciascuno de' suoi componenti.

Ma dov'è l'oppositore, dove sono coloro che incostituzionalmente pretendono frapporre ostacolo al diritto, (avvertite onorevoli Colleghi, che mi occupo unicamente del diritto, astrazione fatta da ogni ragione di convenienza, della quale invece soltanto inteso di certo parlare il signor Guardasigilli nel brano della sua relazione particolarmente notato ieri dall'onorevole Senatore

Sclipsis), al diritto, dico, che ad ogni Senatore compete di parlare come meglio avvisi intorno a qualsivoglia articolo dei Codici e delle leggi di cui si tratta, e di promuovere uno speciale voto sovra qualunque aggiunta o soppressione o cangiamento che creda di dover proporre? E se niuno v'ha, e niuno v'ha per fermo, che osi porre in forse un tal diritto, che tutti anzi teniamo per inconcusso, come mai si vuole apporre la peccia d'incostituzionalità al procedimento che l'Ufficio Centrale ravvisa più spedito nelle attuali deliberazioni?

Oltre il diritto di emendamento, e, per dir meglio, come corollario di tale diritto, spetta indubitabilmente alle nostre due Camere parlamentari il diritto di divisione; pel quale può ogni Senatore e Deputato dividere e suddividere qualunque articolo come gli paia e piaccia nelle sue proposte, e può il rispettivo Consesso prendere d'intorno a ciò tutte quelle risoluzioni che gli sieno dettate dall'interesse nazionale; nè, stando l'articolo 55 dello Statuto, più occorre presso di noi di rafforzare altrimenti questo diritto, come fece la Costituzione del Belgio, che vi dovette consacrare un apposito articolo.

Di rincontro al diritto di divisione sta per noi il diritto di unione, che nel Belgio il Potere costituente non ha creduto di dover concedere a quella Legislatura. Questo diritto è naturalmente nella sua estensione subordinato a quello di divisione, in quanto che è sempre in facoltà di qualunque Senatore di portare la discussione sopra un articolo o parte di articolo e di esigere quindi una votazione speciale, ma si possono, in virtù del medesimo diritto di unione, porre complessivamente in votazione tutti gli altri articoli.

Tale diritto voi avete più volte esercitato, signori Senatori. Così ne avete recentissimamente fatto uso per l'unificazione amministrativa, così quando nel 19 dicembre 1862 avete votato l'articolo unico della legge portante approvazione del Regolamento doganale, composto di 96 articoli, che il Ministro delle Finanze vi aveva presentato nella tornata del giorno precedente; così quando venne con un sol voto nel 1854 approvato il Codice di procedura civile.

Anche in questa straordinaria circostanza voi farete certamente uso del diritto di unione, che lo Statuto ha nella sua provvidezza, all'alta vostra saggezza abbandonato.

Io confido, signori Senatori, di aver posto in sodo, colle riflessioni che vi ho sin qui rassegnate, non aversi a temere che per questa legge cessi lo Statuto di essere illeso ed immacolato qual è; mentre anzi per questa legge ancor più chiara e viva diverrà la luce onde esso irradia così le genti italiane già al suo impero felicemente soggette, come quelle che con incessante aspirazione anelano, spezzati i ceppi da brutali forzi imposti, di essere in effetto, come sono di cuore e di mente, al resto dell'italiana famiglia congiunte.

Parmi che alla presente discussione generale propriamente solo appartengano la questione costituzionale e

la questione di convenienza, potendo le altre trovar luogo più opportuno nelle generali e speciali discussioni cui si ha da procedere. A queste poche avvertenze pertanto, che vi piacque di udire con una benevola attenzione di cui vi sono al sommo riconoscente, onorevoli colleghi, io restringo il mio dire; non intendendo trattare la questione di convenienza, sì perchè eloquentemente ed abbastanza ne dissero l'onorevole nostro Relatore ed alcuni degli onorevoli preopianti, sì perchè è tal questione la quale, anzi che con dottrici disquisizioni, sembrami voler essere risolta dal sentimento italiano, sentimento fortunatamente ben diverso da quello che ai tempi del Gran cancelliere Bacon dominava pure l'Italia, sentimento altamente espresso da quella voce nazionale che dalle Alpi all'Etna va gridando che tempo è omai di finirla con tutti i retrivi, incoerenti e discordi codici e leggi borboniche, pontificie, austriache, ecc., e di sostituirli con una legislazione che unica sia ed italiana.

Presidente. La parola è stata chiesta dal Senatore Sclopis nella tornata di ieri.

Senatore Sclopis. Ieri ho domandato la parola mentre parlava l'onorevole Senatore Scialoja, e la domandai perchè mi avvedeva che la mia opinione precedentemente espressa non era stata forse sufficientemente apprezzata dall'onorevole mio collega.

Oggi pertanto ritornerò sul tema, che ieri ho trattato, e poi mi farò a sottoporre al Senato alcune considerazioni, che mi vennero suggerite da quello che nella tornata di ieri dissero i signori Senatori Scialoja e Pinelli.

Il Senatore Scialoja, se ho ben ritenuto il concetto espresso ieri mi faceva appunto di che avendo io desiderato che si estendesse a tutto il Regno d'Italia il Codice napoletano, avessi aggiunto, che a questo Codice si dovevano fare delle modificazioni, e delle aggiunte, e quindi ne argomentava che sussisteva sempre il timore, che io aveva manifestato, che le aggiunte avessero a rendere confusa la legge e ad impedire quella spiccata o continua applicazione, che io avrei desiderata.

Io, quando espressi il desiderio che un Codice già preesistente in Italia ed applicato ad una numerosa popolazione si estendesse a tutte le provincie del regno italiano, ed indicai per giusta estimazione, secondo che io credo, de'suoi meriti, il Codice delle Due Sicilie, aggiunti, che avrei proposto che si facessero due modificazioni a quel Codice, vale a dire quella relativa alle servitù prediali, e l'altra relativa al sistema ipotecario, ma dopo io non avrei più chiesto che vi s'introducessero modificazioni parziali, che si facessero dei ritocchi; e per conseguenza il pericolo non c'era, che sorgessero quelle cause d'incertezza, e di disparere, che io tanto paventava.

Se si fosse introdotto nel Codice napoletano la parte del Codice Albertino, che tocca alle servitù prediali ed alla irrigazione, sarebbe venuta questa parte col suo corredo di giurisprudenza che è quello che io tanto

deriderava e si sarebbe così supplito a quel difetto che si poteva temere nell'esecuzione di questa parte della legge nelle provincie d'Italia che non l'hanno ancora. Quanto alla parte del sistema ipotecario che avrei voluto vedere correggere e modificare, veramente non ci sarebbe stata in Italia tutta la giurisprudenza stabilita; ma siccome una grandissima parte si sarebbe tolta dal Codice Albertino e dagli ultimi provvedimenti che si fecero in Francia sulla materia, anche per questo rispetto le novità che si sarebbero introdotte nel Codice napoletano non sarebbero state scompagnate dal corredo della giurisprudenza. In questa parte io credo d'aver espresso sufficientemente espresso il mio pensiero, ma non posso a meno di insistere ancora su ciò che a' miei occhi mi parve evidente, vale a dire che nelle circostanze in cui noi ci troviamo, era meglio di estendere a tutte le provincie italiane una legge già conosciuta e già applicata quasi per la metà del territorio italiano, e che veniva corredata da tutto ciò che ne rendeva facile l'applicazione, anzichè lanciarla in nuovi esperimenti.

Il Senatore Scialoja fidando nel genio italiano aspirava all'onore del primo esempio nella codificazione; io desiderava di sottrarmi ai pericoli e credeva che una bella prova di legislazione l'avevamo di già, che si poteva utilizzare. E qui mi permetta il Senato che io mi dimostri un po' sorpreso di quella molteplice censura che l'onorevole Pallieri ha gettato sopra tutti i codici che ci sono in Italia che chiama incoerenti, retrivi, non più adatti alle circostanze presenti. Mi pare questa una censura molto severa tanto più che non so poi se nelle parti veramente essenziali cui si provvederà col nuovo Codice si potesse far molto meglio.

Senatore Pallieri. Ho voluto specialmente alludere al primo libro di tutti i Codici che tratta delle *persone*.

Senatore Sclopis. Il primo libro di tutti i Codici è stato in gran parte determinato da circostanze politiche, oppure da conseguenze di principii di diritto pubblico che allora vigevano in tutta Europa. Ora i progressi che si sono fatti non potranno dirsi tutti abbastanza accertati per quindi asserire che quello che si era operato in Italia si mostri appunto tutto riprovevole.

Io credo che la sentenza pronunciata dall'onorevole Pallieri sia molto severa e possa essere soggetta ad appello. Io penso che se noi ci riferiamo agli studi che si facevano in tutta Europa all'epoca in cui si pubblicavano quei Codici, troveremo che i legislatori non erano retrivi nè incoerenti.

Dirò di più che è difficile trovare, per esempio, un Codice che sotto l'aspetto puramente legale possa superare il merito del Codice di Parma; vi è un merito intrinseco grande in quell'opera, vi è la mente di giuriconsulti tanto dotti quanto intelligenti.

È facile il giudicare così con idee generali in modo meno favorevole, ma quando si viene al concreto, io non dubito di affermare che il piano e la connessione de' varii principii che si coordinano nel Codice di Parma meritano una grande approvazione. Esso fu approvato

da tutta Europa; fu considerato come un vero progresso. Mi è forza pure il ricordare che avendo io dovuto nella mia lunga carriera avere qualche parte nella compilazione di Codici, mi son dovuto convincere che non sempre è possibile il farvi accogliere certe idee che ci sono proprie. Non si può in tali opere camminare che per via di certe transazioni. Ma non posso ammettere che nella legislazione italiana vi siano tante parti di legislazioni retrive, incoerenti, e tali che abbisognino di un pronto e generale rimedio. Torno a ripetere, Signori, ciò che diceva ieri; che cosa è la legislazione? la legislazione non è un'opera di gabinetto, la legislazione non è una speculazione di uno scienziato, la legislazione non è una lezione accademica, la legislazione è un atto che deve applicarsi come un veritate al popolo cui si destina. Napoleone I, di cui sempre citerò l'autorità in materia di legislazione perchè aveva l'istinto del governo dei popoli, Napoleone I diceva in una seduta del Consiglio di Stato: *l'habitude d'un peuple fait partie de la justice* (1); e credo che questa sia una gran verità. Dunque quando per le circostanze un popolo non fosse nello stato di ammettere certe disposizioni legislative si farebbe male ad ortare risolutamente contro le sue abitudini per cercare un meglio che non potrebbe accettare.

Bisogna educare il popolo e farlo capace di raggiungere quel tipo più perfetto di legislazione; ma frattanto ripeto che la legislazione è un atto di applicazione, è un atto di buon senso, è un atto di autorità ragionata conforme a certe circostanze normali.

Con quanto ho accennato in principio io stimo di avere in parte risposto a ciò che osservava ieri l'onorevole Senatore Pinelli, il quale diceva che nell'isola di Sicilia e nell'isola di Sardegna si erano introdotte nuove legislazioni; si era senza nessun danno, anzi con vantaggio, unificata la legislazione. Ma io pure ho detto che credevo che fosse utile di unificare la legislazione e per unificarla più presto proponeva un metodo più spedito e più compiuto.

La legislazione napoletana nell'isola di Sicilia si è introdotta gradatamente, e ben sa l'onorevole Pinelli che le leggi organiche nel Regno napoletano cominciavano a farsi gradatamente dal 1815 in giù, e a misura che si facevano quelle leggi venivano estese anche alla Sicilia finchè il Codice del 1819 fu portato nell'isola appena era stato sancito. Allora non si poteva avere un'altra legislazione che quella che fu introdotta colà.

Nell'isola di Sardegna alla quale pure ha fatto allusione l'onorevole Senatore Pinelli, si è portato il Codice civile con qualche modificazione che già egli ha indicata ieri, e nessuno più di me approvò questa introduzione, poichè fui io quegli che come Ministro della Giustizia ebbi l'onore di presentare al Parlamento subalpino l'estensione all'isola anzidetta del Codice Albertino; ma il Codice Albertino veniva appunto nelle condizioni

in cui avrei voluto il Codice napoletano, veniva colla compagnia della sua giurisprudenza, col cimento dell'uso che se ne era fatto, e per conseguenza con una intelligenza già determinata.

Credo pertanto che le osservazioni che ieri ha fatto il Senatore Pinelli non distruggano quello che io diceva, e che anzi mi confortino nel mio pensiero, cioè che il Codice delle Due Sicilie fu introdotto nelle provincie meridionali come fu introdotto il Codice Albertino nell'isola di Sardegna.

Ora, mi tocca ancora di fare alcune osservazioni sopra un dissenso formale che c'è tra l'onorevole Senatore Scialoja e me, rispetto ai contratti di borsa, materia difficile e che ammette anche una grande disparità di pareri.

L'onorevole Senatore Scialoja più d'ogni altro e meglio di ogni altro si fece a sostenere la libertà assoluta de' contratti di borsa; poichè egli tenendo ufficio ministeriale a Napoli aveva proposto l'abolizione dei Decreti che prima vigevano in questa materia.

Nella relazione premessa al Decreto del Luogotenente generale del Re nelle provincie napolitane del 31 dicembre 1860, il signor Senatore Scialoja, allora referente qual Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze, diceva:

« Nulla di più ingiusto che negare per regola generale l'azione civile ai *contratti a termine*, solo perchè possono nascondere un giuoco di borsa o una scommessa, e non doverci indugiare a correggere disposizioni eccezionali che così grandemente si oppongono a' bisogni del commercio, alle regole della giustizia ed alla coscienza e moralità pubblica. » E ne usciva il citato Decreto col quale si abrogavano tutti i preesistenti Decreti con cui si negava l'azione civile ai contratti a termine, rimanendo soltanto salvo ed integro il giudizio dei magistrati sulla validità dei contratti secondo che fossero muniti o privi delle condizioni volute dalla legge civile, o da quella di commercio.

Come vede il Senato questa è la piena ed assoluta libertà.

Il signor Senatore Scialoja si rallegra dell'effetto di questa legge da lui promossa; egli dice che in Napoli ha prodotto buonissimi frutti; io non posso giudicare di quello che è avvenuto a Napoli e sono dispostissimo a credere l'onorevole Senatore sulla sua autorevole parola; per altro mi pare che in altre circostanze, in altri paesi si potrebbe dubitare che questa legge non producesse tutto quel bene che se ne vuole aspettare, perchè se questa legge potrà frenare i giuocatori di mala fede pel timore che s'imponga loro l'eseguitamento del patto, non si evita però il male di dare impulso ai giuocatori non di mala fede, ma corrivi agli incomposti tentativi di lucri amodati.

Tanto è vero che nella vicina Francia dove queste speculazioni si fanno su larga scala, c'è una lotta continua tra la giurisprudenza la quale tenta di reprimere i conati della cupidità, e la resistenza dei sostenitori di

(1) Nella seduta del Consiglio di Stato del 6 novembre 1804.

quel genere d'industria e di commercio insofferenti di ogni limitazione.

Io credo che almeno non si possa dubitare dell'opportunità di studiare se non esistano anche in altre parti d'Italia questi pericoli; io penso anche che esistono, perchè non è solamente per la mala fede, non è solamente per l'idea di voler approfittare dolosamente dell'inesperienza altrui, ma è per una incompota e smodata cupidità che spinge gli uomini in queste speculazioni arrischiate, immorali e disastrose che tali stipulazioni si debbono frenare.

Si sa che nella giurisprudenza francese si è fatta anche la distinzione fra i *marchés à terme* e i *marchés à livrer*; ed i *marchés à livrer*, non sono in genere riprovati dalla legge, mentre quelli a *terme* nel senso che fu loro attribuito di giuoco di borsa sono stati riprovati, e cadono sotto le disposizioni di articoli repressivi tanto del Codice civile, come del Codice penale.

In questa parte bisogna dire che la legge e la giurisprudenza francese si appoggiano ad una presunzione fondata sopra la generalità dei casi, e sull'opinione che ci sia del danno non solo per gl'individui, ma ancora per l'universale nel lasciare senza freno questo movimento straordinario prodotto dalla cupidità di lucro aspettato più ancor dalla sorte che da mal concepiti calcoli e da fallaci speranze.

L'onorevole Senatore Scialoja mi pare che abbia terminato il suo discorso dicendo che bisognava lasciare in tutti ampia libertà, perchè la libertà era rimedio ai proprii eccessi.

Mi permetterei di fare una riserva. Non credo che la libertà sola possa sempre rimediare agli inconvenienti e ai danni che da essa possono derivare: nemmeno in economia politica; nemmeno in materia commerciale.

Tornerò a citare un detto di Pellegrino Rossi, nome che bramo sempre che torni a ripetersi in questo recinto, perchè era una mente eminentemente pratica ed eminentemente lucida.

Così dice Pellegrino Rossi sul finire dell'undicesima lezione della 2ª parte del suo corso di economia politica.

« Il est irrécusable qu'il est des exceptions au principe de la liberté de l'industrie et du commerce, exceptions dont les unes ont leur fondement dans la science économique elle même, les autres découlent de considérations morales ou politiques. »

E qui la considerazione morale mi pare che dovrebbe meritare una grande attenzione, perchè, nella mia opinione, questo male da noi esiste, è vero, è radicato, onde converrebbe che l'autorità pubblica vi preparasse rimedii.

Ho detto che era difficile; dirò di più. Ci vuole un certo coraggio per affrontare tutte le pretensioni e tutti i clamori che si alzano quando si voglia toccare a questa materia.

Si è detto, molto irregolarmente bensì, ma pure si è

detto, che i contratti a termine sono veramente la vita del credito pubblico.

Io non posso sottoscrivere a questa sentenza; io credo che il credito pubblico non perderebbe, anzi acquisterebbe quando fosse sgombro da queste agitazioni, da queste oscillazioni e non fosse più origine di tanti pericoli.

Del resto poi io finirò col dire che quando un male si mostra, bisogna levarne la causa: è quello che avrei desiderato avesse fatto la Commissione, intraprendendo studio apposito, su cui forse non sarebbe venuta nella stessa conclusione a cui è venuto l'onorevole Scialoja. ed avrebbe dimostrato una volta di più il suo zelo per il bene pubblico, e sarebbe stata appoggiata da tutti quelli che credono che nella legislazione il male morale si debba sempre respingere, si debba sempre cercarvi rimedio.

Qualunque volta si fa una infrazione alla rettitudine morale nella legislazione si fa una ferita al corpo sociale, perchè la libertà del male non esiste davanti alla coscienza del genere umano.

Senatore Pallieri. Ho detto che i Codici presentemente veggianti in Italia sono discordi, incoerenti e retrivi. Queste qualificazioni non piacciono all'onorevole preopinante. Ma egli non si è accinto a provare che non sieno discordi ed incoerenti, come evidentemente sono. Una ragione ha soltanto allegato per dimostrare che non sono retrivi: con tal ragione, però, ha reso manifesto, non già il suo, ma il mio assunto; giacchè egli ha fatto notare che i Codici di cui si tratta sono conformi al diritto pubblico dei governi che li hanno promulgati. La cosa è precisamente così: quei governi assoluti, nemici del progresso, conseguenti a se stessi, introdussero nei Codici i loro principii; onde chiunque pigli, com'io, per punto di partenza il diritto pubblico dello Statuto costituzionale non può non ravvisarli retrivi.

Del resto, paragonato il primo libro di ciascuno dei Codici civili italiani col primo libro del Codice Napoleone, che non è nemmeno esso troppo liberale, tutti essi Codici si appalesano retrivi e non progressivi. Voi sapete, Signori, che il primo libro riguarda le persone, e deve perciò sciogliere le principali questioni sociali e politiche cui dà luogo la legislazione civile. Specialmente retrivo, sotto quest'aspetto (che è il solo di cui ho parlato), si appalesa il Codice Albertino, che ebbe a principale compilatore l'onorevole conte Sclopis. Fortunatamente fu adottato il progetto di lui e dei suoi colleghi in quanto al secondo ed al terzo libro; ma, pel primo libro, al loro progetto, che era in riguardo di quei tempi progressivo, fu sostituito quello decisamente retrivo che si legge nel Codice; e troppa invero sarebbe la generosità e l'annegazione dell'onorevole preopinante se imprendesse a difendere coloro che guastarono l'opera sua.

Senatore Sclopis. Domando la parola per dare unicamente una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Quanto al modo con cui si è considerata nel Codice Albertino la materia del godimento dei diritti civili e del diritto di cittadinanza, io credo che non si possa dire che sia tanto retrivo quanto lo ha giudicato il Senatore Pallieri, e quando verrà la discussione su quel punto forse si vedrà che ivi è fatto anche qualche progresso oltre ciò che è stabilito dal Codice Napoleone.

Quanto poi al nuovo diritto pubblico in genere io so che queste sono parole che si mettono in circolazione, ma non sono ancora definite.

Senatore Pallieri. Io accennavo allo Statuto.

Senatore Sclopis. Se si parla dello Statuto, vale a dire di un diritto pubblico interno, sicuramente i Codici si fecero in un tempo in cui non c'era lo Statuto e non poterono informarsi dallo spirito di questo; ma non è quindi un rimprovero che si possa fare. Si può godere del cambiamento dell'ordine pubblico, felicitarsi delle libertà acquistate, ma non si deve gettare un biasimo sui Codici anteriori perchè non v'era lo Statuto nel paese dove i Codici furono promulgati.

Io credo poi che la parola *retrivo* sia parola elastica che si può adattare a vario senso secondo il punto di vista più o meno avanzato da cui si considera il cammino che s'è fatto e quel che rimane da fare. Quando si hanno da discutere punti gravi di legislazione, si debbono stabilire dei grandi punti fissi, inconcussi da cui si parta ed a cui si giunga. Si deve solo accogliere ciò che è intrinsecamente vero e praticamente utile, e questo solo è ciò che io ho cercato di esprimere nelle parole che ho avuto l'onore di pronunziare davanti al Senato.

Senatore Pallieri. Io tutto ho giudicato dal punto di vista dello Statuto.

Presidente. La parola spetta al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Signori Senatori, non creda il Senato ch'io sia per abusare della sua sofferenza. Esporrò brevissime parole.

Altri avrebbe detto assai meglio di quello che io potrei quanto lo Statuto possa essere interpretato per lo meno in un senso assai lato nel suo articolo 55. Io farò osservare al Senato che anche gli articoli 20 e 30 ammettono una interpretazione più lata nell'applicazione sulla legge dell'espropriazione forzata per pubblica utilità.

Nella seconda parte dell'articolo 29 è detto che possono le proprietà essere cedute a senso della legge che fosse emanata.

Ma appunto perchè coll'attuale progetto di legge noi poniamo un'imposta alla proprietà, io credo che il medesimo doveva essere redatto secondo le norme precise che lo Statuto ha determinate, cioè votato articolo per articolo onde chi rappresenta la proprietà potesse difenderla e renderla inviolabile, come è detto nell'articolo stesso.....

Io metto innanzi anche questo riflesso al Senato, ben fidente nella sua saggezza che vorrà accoglierlo perchè

come corpo conservatore egli deve garantire la lettera e lo spirito dello Statuto il quale tutto si compone di diversi membri dei quali scomponendone alcuno si distrugge tutta l'economia dello Statuto stesso. Non ho altro da aggiungere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la **Presidente.** Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori, prima che si chiuda la discussione generale in sì grave argomento, corre a me il debito di sottomettere al Senato alcune spiegazioni e alcune dichiarazioni, al che mi muove principalmente quel sentimento di riverenza profonda che io professo verso questo illustre Consesso cui mi onoro di appartenere.

Della questione costituzionale io divisava di toccare, ma me ne dispensa l'ampia trattazione che ne faceva testè l'onorevole Senatore Pallieri con gran copia e di argomenti e di esempi.

Solo mi sia lecito di ricordare che nel Parlamento inglese un tal giorno elevandosi la voce dell'opposizione a proposito di una mozione di legge la quale per avventura implicava una deviazione della rigidità delle forme costituzionali, un grande statista, in quella circostanza ebbe a ricordare che i Governi rappresentativi non sono di loro natura che governi di compromesso, in altri termini che serbando sempre la purità dei principii fondamentali, sorgono non di rado alte necessità politiche le quali consigliano, impongono, giustificano alcune deviazioni dalle strette forme costituzionali, alcuni inevitabili compromessi, e a siffatta sentenza fece plauso quella illustre assemblea.

Passerò ora a riassumere la genesi e lo svolgimento di questo disegno di legge perchè ben si comprenda quali considerazioni avessero persuaso il Ministero a presentare al Senato un disegno di legge in forma eccezionale per chiedere eccezionali facoltà.

Se vorrà gettarsi lo sguardo sull'articolo 1 che include tutta la serie dei Codici e della varie leggi di cui ci facciamo a chiedere facoltà straordinarie per la pubblicazione, il Senato si avvedrà di leggieri che le più importanti tra le leggi stesse e tra i Codici appartengono precisamente alla iniziativa del Senato stesso; così è del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice della marina mercantile, così è pure della legge intorno alla competenza dei giudici di mandamento e di quella infine sulla proprietà artistica e letteraria.

Rimangono non più che tre altre leggi d'importanza secondaria imperocchè non portano seco che lievi modificazioni a leggi già esistenti le quali ottennero l'iniziativa nell'altro ramo del Parlamento.

Adunque queste leggi e questi Codici pigliarono l'iniziativa presso il Senato e formarono oggetto di gravi studi presso le vostre Commissioni; così accadde specialmente del Codice civile da voi affidato ad una Commissione ai cui lavori toccò anche a me l'onore di partecipare; questo Codice, o Signori, a voi non è

ignoto come e quanto abbia meritato le cure e gli studi della stessa Commissione.

Certamente, Signori, così iniziati questi disegni di legge avrebbero corso il loro naturale svolgimento, nè avrebbero deviato dalle ordinarie norme di discussione se non fosse sopravvenuto nel mezzo tempo un fatto, un avvenimento importante il quale radicalmente mutava la situazione delle cose creando nuovi doveri e nuove necessità.

Alludo, come ben comprende il Senato, al fatto politico del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, il quale fatto, Signori, comunque lo si voglia giudicare, certamente consentirà ciascuno di voi che ha creato una situazione nuova in tutti gli ordini e in tutte le branche dell'amministrazione; questo concetto si presenta, a parer mio, sì evidente ed indisputabile che in verità non ci è da spendere molte parole intorno.

Ed invero noi andremo ad insediarsi a Firenze. La Toscana, o Signori, indubitatamente nel cammino della civiltà tra le italiane provincie, non è stata seconda ad alcuna; ma la Toscana, per la sua speciale condizione potendo vivere di vita propria, appartata, tranquilla, ha potuto bene adagiarsi sulla tradizione del giure romano, confortata dagli statuti, aiutata dalla giurisprudenza. La Toscana non sentì il bisogno di leggi codificate.

Ma potrà dirsi lo stesso dal momento in cui un nuovo orizzonte si apre? Quando a quella eletta parte d'Italia tocchi l'insigne beneficio di farsi centro di moto e di vita di tutta quanta l'Italia, potrà ella rimanersi solitaria e rinchiusa, potrà liberamente funzionare col sussidio di quelle leggi imperfette? Come potrebbe, io domando, concepirsi che in quel centro da cui dovrà irradiarsi d'ora innanzi tutto il movimento sino all'estrema periferia, da quel centro a cui tutti volgono gli occhi, da cui tutte le parti d'Italia dovranno pigliare norma ed esempi, possa sussistere una situazione anormale, con una legislazione incerta, vagabonda, lasciando all'arbitrio ed alla interpretazione giudiziaria la più ampia balia ed ingenerando ad ogni piè sospinto le più gravi difficoltà?

Infatti, o Signori, io domando: quali norme si seguirebbero nei contratti da farsi nell'interesse del Governo che dovranno ricevere esecuzione in tutte le parti del Regno? Queste norme certo non le troviamo nelle leggi codificate e saranno rette dalla giurisprudenza e dalle tradizioni del diritto romano. Come si farà rispetto allo Stato civile? È egli concepibile che lo stato delle persone non trovi un assetto stabile, ordinato, che nulla lasci al vago ed all'arbitrio?

Signori, io potrei continuare in questa disamina e proverei anche meglio quanti gravi inconvenienti ne nascerebbero se la Toscana fosse lasciata in questa posizione anormale.

Ma, quando noi ci siamo elevati all'altezza di questa nuova situazione fatta alla Toscana, ed all'Italia, fu necessità di divisar nuovi modi per provvedere, e prov-

vedere nel breve spazio di tempo che per necessità politiche ci era concesso, sì che i nuovi codici, le leggi generali del Regno potessero ormai ordinarsi, unificarsi, ed impiantarsi nella nuova capitale del Regno.

Queste considerazioni, o Signori, il Governo sottoponeva all'apprezzamento dell'altra Camera, la quale con voto solenne penetrandosi appunto di queste indeclinabili esigenze, proclamava la necessità della pronta unificazione legislativa, sicchè confortato il Governo del Re da questo voto, non poteva esitare, e doveva necessariamente appigliarsi a quel metodo compendioso, il solo praticamente possibile. Onde il concetto di un disegno di legge che per modo abbreviativo venisse abbracciando tutta la serie dei Codici e delle leggi da dovere costituire il nuovo sistema legislativo e giudiziario per tutto il Regno.

Avvertite, o Signori, che il Ministero, e propriamente il Ministro Guardasigilli entrava in questa via più francamente, e con animo più tranquillo, in quanto che considerava che i Codici e le leggi in proposito si trovavano già iniziati presso il Senato.

Parve adunque al Governo, parve al Ministro Guardasigilli che da questo lato si trovasse in una tale posizione, nella quale, serbati tutti i debiti rispetti al primo Corpo politico dello Stato, si potesse senza tema di offendere alcuna convenienza, alcuna prerogativa, scegliere questa forma di attuazione, impossessarne l'altro ramo del Parlamento col promuoverne la discussione, e poscia presentarsi al Senato con un disegno di legge, il quale ben ponderato vi attesterà che la Camera dei Deputati, considerando da un canto le gravi esigenze politiche e la necessità quindi di affrettare questa desiderata unificazione legislativa, e considerando d'altro canto come queste leggi e questi Codici avevano già subito una prova solenne avanti questo sapiente Consesso con il sussidio di tutti gli eletti ingegni che lo onorano vi attesterà, dico, che la Camera dei Deputati, o Signori, non si peritò a rendervi uno splendido omaggio, in quanto che essa si contentò di una discussione che la onora altamente, ma una discussione non pertanto sobria e riguardosa, una discussione nella quale la Camera si piegò (mi sia lecito il dirlo) anche all'alta necessità di non trascorrere sino al sistema degli emendamenti, imperochè essa ben vide che ove per troppa osservanza delle forme parlamentari fosse entrata nella via degli emendamenti, il risultato ultimo sarebbe stato di disputar molto, e riescire da ultimo ad opera vana.

La discussione seguita nella Camera elettiva, come io avvertiva, fu certamente accuratissima, fu degna di quell'assemblea, nulla si intralasciò in quanto alle censure e agli appunti che per avventura si potessero muovere, ma rimanendo sempre entro quei limiti determinati, cioè di astenersi affatto dagli emendamenti; d'altra parte poi io, o Signori, fui ben sollecito nell'altro ramo del Parlamento di chiamare l'attenzione della Camera sulla convenienza di evitare la discussione de-

gli emendamenti, e di limitarsi a suggerimenti, ad avvertenze assumendo l'impegno di pigliarle nella debita considerazione, e fui ben lieto di vedermi seguito dalla Camera in questa via spedita e piana.

Di ciò seguiva che la Camera elettiva, dopo avere chiamato a disamina non solamente i principii generali dei vari Codici, ma eziandio le principali disposizioni di essi, venne di poi al partito di esprimere alcuni desiderati, alcuni voti, alcuni suggerimenti abbandonandosi anche con generosa fiducia all'impegno, che il Ministro Guardasigilli si assumeva che non lascierebbe senza efficacia pratica le osservazioni fatte nella Camera stessa. Imperocchè io assunsi l'impegno, e fedelmente lo manterrò, di far tesoro nella revisione di questi Codici di tutte le avvertenze, talchè i nuovi studi potranno per avventura purgarli di alcuni vizi, di alcune menzogne che pur ci stanno, conducendoli a maggiore perfezione.

E quando, o Signori, io ebbi l'onore di presentare questo disegno di legge, così votato dalla Camera dei Deputati, al Senato, nella mia relazione io non dimenticai di esporre e rilevare codeste avvertenze, di ricordare cioè il metodo serbato nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, e mi rendei sollecito di esporre al Senato non solamente il metodo tenuto, ma altresì la convenienza di tenerci negli stessi limiti.

Io dissi al Senato, se pure il mio pensiero non fosse stato malamente interpretato dalle parole, essere desiderabile che questi Codici ora che avranno da subire una seconda e solenne prova nel seno di questo augusto Consesso, si possano avvantaggiare della luce della nuova discussione. Nulla di più grato, nulla di più utile al buon successo della cosa quanto l'invocare il concorso dei lumi autorevoli del Senato; apriamo dunque una libera e piena discussione.

Lungi da noi l'idea di restringerla, di vincolare momentaneamente questa libera discussione; solamente io adombrai nella relazione, ed ora mi permetterò di ritornarvi ancora, e d'insistere su questo concetto, che se noi intendessimo dilungarci da quelle stesse norme seguite dalla Camera dei Deputati...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia... Se noi volessimo entrare nella via degli emendamenti, sarebbe questo il modo di riescire ad opera vana e sterile di risultato. Tanto più, o Signori, io credeva di potermi sostenere in quest'avviso, in quanto che parve a me, che i precedenti del Senato colle precedenti sue deliberazioni mi autorizzassero a pensare così, imperocchè non può il Senato aver dimenticato quando la prima volta dal mio predecessore fu iniziata la presentazione del Codice civile al Senato, e quindi dietro gli studi della Commissione da voi deputata si venne precisamente nello scorso della precedente sessione a discutere del metodo da serbarsi nella discussione del Codice che varie opinioni, e varii sistemi si possessero allora in disamina.

La prima opinione fu quella che convenisse di scendere ad una discussione per articoli: questa opinione fu discussa, ma non ottenne il suffragio del Senato. Scartato il sistema della discussione per articoli, perchè si comprese che per questa via non si sarebbe riuscito a nulla, il Senato ebbe a discutere la opinione di una discussione di principii, ma questa idea, siccome ripugnante alla lettera e allo spirito del regolamento, fu anch'essa eliminata. Quale fu dunque l'ultima statuizione del Senato prima di separarsi? Fu questa che standoci innanzi un intervallo abbastanza lungo, come lo spazio di 4 mesi e più nelle vacanze del Parlamento, parve che questo spazio di tempo potesse dar agio a ciascun Senatore di occuparsi dello studio del Codice civile e portarvi tutte quelle osservazioni e quei rilievi che si affacciassero; che queste osservazioni, in forma di emendamenti, si fossero man mano presentati alla vostra Commissione, che la Commissione ne avrebbe fatto un accurato esame; e questo periodo, questo esame esaurito, si verrebbe da ultimo ad una discussione, non dirò già approvativa in blocco della legge ma una discussione la quale non sarebbe tornata più su nuovi emendamenti: questo deve risultare di certo dal processo verbale, perchè questa fu la deliberazione ultima del Senato. Signori, tali cose ho creduto di ricordare appunto, perchè si disgombrino gli equivoci, e perchè si allontani soprattutto il dubbio, il sospetto che il Guardasigilli pretendesse mai innanzi a questo autorevole Consesso od avesse in animo di restringere la libera e piena discussione.

Aggirerò che se tali cose ho ricordato, io non ho fatto che esprimere un voto ed una preghiera. Che se altrimenti il Senato opinasse, se avvisasse di non rinunciare al diritto di emendamento, al Ministro Guardasigilli basterà di aver fatto il debito suo, sciogliendosi da ogni responsabilità dello scopo fallito.

Presidente. Prego il Senato di dimostrare se autorizza il suo Presidente ad accordare la parola per la terza volta al Senatore Sclopis.

Voci. Parli, parli.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Siccome ieri io mi era dato carico di calcolare le conseguenze di un certo periodo della relazione del signor Guardasigilli al Senato quando presentò questa legge, così mi trovo forzato oggi che l'onorevole Guardasigilli ha ripreso questo tema, di venire anche ad aggiungere qualche parola; ieri veramente io mi era impegnato a non più parlare su questo periodo, ma le circostanze essendo cambiate, spero che il Senato, per quella deguazione che ha avuto di concedermi la terza volta la parola, mi permetterà di ripetergli le mie idee relativamente al sistema che l'onorevole Guardasigilli sostiene doverci seguire per l'esame di queste leggi.

Io non parlerò di quanto si è fatto nell'altro recinto parlamentare, credo anzi che non sia guari conveniente il citare gli esempi di quello che si fa nell'altra Ca-

mera; ogni Camera decide, provvede, determina, è sovrana nelle sue deliberazioni e non deve prendere norma, nè ripetere esempi da ciò che si possa fare nell'altra. Il signor Guardasigilli ci dice: Voi avete piena libertà di discutere, parlate quando volete, esponete i vostri sentimenti, le vostre opinioni, io le apprezzerò; ma non trascendete (mi pare che è la parola di cui si è valso) a formulare emendamenti, non eccedete nei termini, così che ne venga in qualche parte variato il testo della legge che vi presento. — Signori Senatori, se questo sia un campo libero di discussione deciderete voi: io non capisco veramente come si possa dire a un Consesso di legislatori: datemi dei consigli, datemi delle opinioni io ne terrò conto secondo che mi parrà. Si tien conto reciprocamente di tutte le opinioni tra persone che non esercitano autorità, ma quando si parla davanti a persone che esercitano autorità, bisogna riferirsi all'autorità di cui quelle persone sono investite. Ripeto quello che diceva ieri, noi non siamo qui per offrire consigli, siamo per deliberare leggi, siamo per discutere, e per discutere collo scopo di venire ad una conclusione; altrimenti proporrei al Senato di chiudere assolutamente ogni dibattito, perchè sarebbe meno seria una discussione la quale si limitasse a fornire degli appunti, a dare dei consigli ad un Ministro, quando non si venisse ad esercitare il diritto che abbiamo di proporre leggi, di discutere, di deliberare.

Forse la memoria dell'onorevole Guardasigilli non l'ha ben servito quando ci ha ricordato il sistema che si era ammesso dal Senato nell'ultimo stadio della discussione del progetto di Codice civile presentato dall'onorevole Pisanelli. Allora si è trattato sul modo col quale si sarebbe discusso definitivamente il progetto e si escluse precisamente ogni idea che si avesse ad impedire di proporre emendamenti. È bensì vero che si era proposto da taluno dei nostri colleghi che non si potesse proporre emendamenti, e si dovesse unicamente discutere l'articolo unico con cui si approvava la legge; ma il Senato respinse questa proposta e stabilì che per conciliare una conveniente rapidità di esame con quello che era di necessità intrinseca della discussione, si pregassero tutti i signori Senatori di voler preparare gli emendamenti che intendessero di proporre e di mandarli al Senato prima della scadenza del mese di settembre; che questi emendamenti si sarebbero passati alla Commissione, non perchè la Commissione potesse esercitare un diritto di esclusione sui medesimi, ma perchè la Commissione a sua volta potesse prepararsi ad accettarli, o a ricusarli, o modificarli, secondo che avrebbe creduto; ma sempre si volle aperta la discussione sugli emendamenti presentati, e si sarebbe venuto a un deliberato formale; questo è stato il sistema adottato dal Senato. Dunque il Senato nè direttamente nè indirettamente non ha mai ammesso che si possa aderire alla raccomandazione per quante si possa dire officiosa, di astenersi in massima dal deliberare emendamenti.

Dico questo così perchè, quantunque io non abbia

fiducia che nel seguito della discussione di questo progetto di legge vengano adottate modificazioni che crederei utili anzi necessarie, non si stabilisca almeno un precedente onde si possa credere che il Senato si occupi di materia così grave e così importante a fronte appunto delle circostanze a cui alludeva il signor Ministro, senza avere l'autorità di estendere in pieno, ogni sua parte e senza restrizioni il diritto che ha di mutare i progetti ministeriali.

Questo intendevo di esporre per spiegare maggiormente l'opinione che ieri ho emesso e per impedire che venisse alle volte in altre circostanze invocato un precedente che sarebbe contrario alle prerogative del Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi duole davvero che le mie parole abbiano lasciato sussistere un equivoco e un dubbio che mi sono sforzato in ogni modo di dissipare.

Io non so se bene abbia renduto il mio concetto; mi proverò spiegarlo meglio.

Io ritessendo la storia di questo disegno di legge e delle condizioni e delle necessità che lo avevano fatto nascere, mi era adoprato a dimostrare al Senato e far ben comprendere come se veramente noi ci volessimo penetrare nella convenienza, dell'urgenza di venire a capo dell'unificazione legislativa, tenuta ragione delle difficoltà infinite e soprattutto del poco tempo, che ci avanza, pareva a me che si potesse declinare un tantino dal rigore delle forme e contentarsi di una discussione compendiosa, nella quale però niuna restrizione si sarebbe portata dal Senato nell'esporre tutte le osservazioni, le avvertenze e le critiche, stimate opportune.

Diro di più che ben sia lecito ottenere i desiderati perfezionamenti, le consigliate modificazioni. Imperocchè il risultato della discussione presso la Camera elettiva, fu questo che appunto nello intento di conciliare le opposte esigenze da un lato, cioè la necessità di fare e far presto e dall'altra correggere talune imperfezioni e taluni vizi che pur si riconoscevano e si andavano notando in questo Codice, si venne al partito di conferire al Ministro Guardasigilli la facoltà di circondarsi di una Commissione e col concorso dei lumi degli uomini più autorevoli dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento dare opera alla revisione dei Codici, ed appunto perchè quest'opera di revisione potesse riuscire a risultato efficace, fu data facoltà al Ministro coll'art. 2 di portarvi le modificazioni e di forma e di sostanza, che non alterassero solamente i principii direttivi della materia.

Ben vede il Senato che con quest'ampiezza di poteri e di facoltà, quando a quest'opera di revisione si porrà mano, certamente sarà quello il momento in cui si potrà tenere il debito conto di tutte le avvertenze, che già si sono fatte nell'altro ramo del Parlamento, e con grande autorità si potranno fare dal Senato. Ma espri-

mando null'altro che un voto, che ragioni di convenienza politica, io non ho inteso punto di pretendere che il Senato dovesse monomamente far gettito della sua alta prerogativa di cui mi sento geloso quanto ogni altro, sicchè dove il Senato non creda di accordare lo stesso valore, che si è accordato nell'altro ramo del Parlamento a queste esigenze incalzanti e creda sia il caso di impregnare una discussione solenne per via di emendamenti sarà nel suo diritto, nè io oserei contenderlo.

Il Senato adunque potrà seguire due vie o due partiti: l'uno, che è il più rigoroso, della discussione minuta di articoli, e di emendamenti, l'altro che mi pare suggerito da alte convenienze politiche, dalla valutazione delle condizioni eccezionali, in cui versiamo; e questo è quello su cui insisto e che raccomando al Senato.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale, riservando però, secondo le nostre discipline, la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Chi con questa riserva intende chiudere la discussione generale, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori, la temperanza degli oratori che hanno impugnato la legge, le sagge risposte che sono state date da quelli che l'hanno appoggiata rendono molto facile e molto agevole il compito del Relatore dell'Ufficio Centrale: e se io mi valgo nella facoltà che mi è stata ora lasciata nel chiudere la discussione generale, si è piuttosto per uniformarmi all'uso, e per convenienza, che per necessità nell'interesse della discussione.

Prima però di avviarmi a questa discussione io debbo manifestare l'opinione dell'Ufficio Centrale sul grave incidente che veniva or ora elevandosi, e che ha fatto oggetto di osservazioni reciproche dell'onorevole Senatore Sclopis e dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

L'Ufficio Centrale aveva già interpretate le parole che si leggono verso il fine della relazione del signor Ministro intorno agli emendamenti nel senso che ha loro dato testè il signor Ministro medesimo.

L'Ufficio Centrale non vide in quelle parole fuorchè la manifestazione del desiderio che non si trasmodasse nella proposta di emendamenti che si procurasse di non render soverchiamente lunga la discussione, e che gli oratori si limitassero per quanto possibile, a fare quelle osservazioni, delle quali potesse l'onorevole signor Ministro poi far tesoro nell'applicazione dei poteri che gli sono dati nell'articolo secondo per quelle ulteriori modificazioni che possano ravvisarsi necessarie intorno alle varie leggi di cui ci occupiamo, senza però precludere il diritto a ciascuno dei Senatori di proporre quelli emendamenti che per avventura credesse indispensabili.

Si è ciò che diceva appunto l'Ufficio Centrale nella sua relazione che è sotto gli occhi del Senato.

E difatti un formale emendamento essendo stato proposto da uno dei Commissari, l'Ufficio Centrale, lo esaminò, lo discusse, e se credette di non poterne fare la proposta al Senato, si fu perchè non lo ravviò fondato.

L'Ufficio adunque dichiara che esaminerà tutte le proposte di emendamento che verranno fatte; ma confida come confidava il signor Ministro, nel buon volere dei signori Senatori, ed aggiunge che sarà, dirò schiettamente, molto rigoroso nell'emettere il suo avviso intorno agli emendamenti che fossero proposti. Ciò detto, vengo ad esaminare le varie osservazioni e gli appunti che furono fatti.

Esaminando sinteticamente queste osservazioni, io le riduco a due grandi categorie; la prima concerne la forma ossia il modo di discussione e di votazione, la seconda la sostanza.

In quanto alla forma, il più reciso di tutti gli oppositori fu l'onorevole Senatore Tecco, il quale sostenne che con questo modo di votazione si viola positivamente lo Statuto.

Si è già ampiamente ed egregiamente confutata questa accusa dall'onorevole Senatore Scialoja, ed in ultimo dall'onorevole Senatore Pallieri. Io non ripeterò ciò che è già stato da essi sì giustamente detto. Ricorderò solo ancora due fatti all'onorevole Senatore Tecco.

Si è già detto che non è preclusa la via ad alcun Senatore di fare le osservazioni che stima sopra ciascuno degli articoli delle leggi delle quali si tratta, e neppure di proporre emendamenti; e se piacesse all'onorevole Senatore Tecco di fare delle osservazioni sopra ciascuno dei cinque o sei mila articoli, dei quali si compongono le dette leggi, egli ha piena libertà di farlo; e noi siamo quivi per rispondergli se il Senato avrà la pazienza di sentirci. Come dunque può egli dire che si violi l'articolo 55 dello Statuto perchè non si fa la discussione per articoli?

L'altro fatto poi si è che il Senato e la Camera dei Deputati hanno già approvato con un voto complessivo tutte le leggi per l'unificazione amministrativa; inoltre la Camera dei Deputati ha già approvato questo stesso progetto per l'unificazione legislativa, ed il Senato deliberò già prima che fosse presentato questo progetto che il Codice civile sarebbe approvato con un voto complessivo, discussi gli emendamenti che fossero proposti. Nel sistema adunque dell'onorevole Senatore Tecco, il Senato e la Camera avrebbero violato lo Statuto. Io penso che egli crederà più facile che si inganni lui che il Senato e la Camera abbiano violato lo Statuto.

Senatore Tecco. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'onorevole Senatore Castagnetto colla temperanza di parola e di concetto che noto sempre con piacere nei suoi discorsi e di cui diede già graditissima prova nel seno dell'Ufficio Centrale, ha dichiarato che egli non contesta che il modo di votazione complessiva di tutti i Codici e leggi che

fanno l'oggetto di questo progetto di legge, possa farsi senza violare lo Statuto: anzi che salve le sue riserve circa alcune disposizioni speciali, è disposto a votare il Codice civile. Ma quanto alle leggi specialmente che costituiscono gli allegati dello stesso progetto, crede la votazione di tutta quella massa, dic' egli, di leggi senza aver potuto esaminarle e discuterle articolo per articolo vulneri se non la lettera almeno lo spirito ed il concetto dello Statuto.

Io, o Signori, contraccambiando franchezza per franchezza, dirò all'onorevole Senatore Castagnetto, che questo modo di votazione è veramente cosa grave, che non può essere giustificato che da circostanze particolari e gravissime. Ma si è di già dimostrato da altri oratori che noi siamo veramente in circostanze gravissime e sommamente gravi che non si riprodurranno mai più in avvenire.

Noi abbiamo di fronte sette legislazioni diverse. L'Italia è stata unificata nelle materie politiche, è stata unificata nell'esercito, è stata unificata nelle leggi finanziarie, la è stata testè nelle leggi amministrative. E vorremo noi che nelle materie giudiziarie, civili e penali rimanga con sette legislazioni diverse?

La cosa è impossibile: opporci a questa unificazione o porvi incaglio è lo stesso che non volere la unificazione compiuta del Regno. Si aggiunge poi il trasporto della capitale che rende viepiù urgente questa unificazione, come fu già da altri dimostrato.

Se non che non bisogna lasciarsi spaventare dalle parole e vedere le cose nella loro realtà.

Si parla di una massa di leggi. Ma in che consistono queste leggi?

In primo luogo vi è il Codice civile, di cui già si sono fatti ed elaborati quattro progetti e tutti presentati al Senato.

Un primo progetto venne presentato nel 1860 dal Guardasigilli Cassinis, ed il Senato nominò fin d'allora una numerosa Commissione la quale cominciò ad esaminarlo.

Un secondo progetto fu presentato nel 1861 dallo stesso Guardasigilli.

Un terzo fu presentato dal Guardasigilli Miglietti nel 1862.

Finalmente un quarto fu presentato dal Guardasigilli Pisanelli, e venne accuratamente esaminato da una Commissione la quale ne ha pubblicata la relazione, ed è quello stesso che sta ora davanti al Senato.

Vi è in secondo luogo il Codice di procedura civile il quale è calcato sui Codici di procedura vigenti e nelle provincie napoletane, e nelle antiche provincie, e che in ogni caso non può presentare gravi difficoltà.

Vi è la legge sulla marina mercantile, legge, la quale è stata pure non solo già presentata al Senato ma anche lungamente discussa ed approvata.

V'è il Codice di commercio Albertino, che è in vigore dappoi 20 anni nelle antiche provincie.

Il Codice di procedura penale, la legge sull'ordinamento giudiziario sono già in vigore in tutto il Regno salvo la Toscana.

La legge per le modificazioni al Codice penale ed al Codice di procedura penale sulla competenza dei giudici di mandamento, venne pure presentata al Senato: fu quivi lungamente discussa, ed approvata e portata all'altro ramo del Parlamento fu accettata, con alcune leggiere modificazioni,

Anche la legge per la proprietà artistica e letteraria, fu presentata al Senato, fu per lungo tempo studiata ed elaborata da una Commissione, la quale ha fatto, per mezzo dell'onorevole Senatore Scialoja, una lunga e splendida relazione.

Dunque si tratta di leggi, che o sono già state approvate dal Senato, o vi sono state già esaminate e discusse: oppure di Codici e leggi già in vigore in tutte le provincie salvo nella Toscana.

Le sole due leggi, che non sono ancora state esaminate dal Senato, sono quella per alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario e l'altra sull'espropriazione forzata.

La prima però non contiene, che l'istituzione dei giudici conciliatori, che sono ora riconosciuti dal Codice di procedura, ed alcuni requisiti per la carriera giudiziaria, ne è di certo necessario un lungo studio per farsene un pieno concetto.

La legge sull'espropriazione forzata è anche una legge calcata intieramente su quelle di simil natura già vigenti nelle varie Provincie del Regno, e solo contiene due principii nuovi, come abbiamo detto nella nostra relazione, di cui ciascuno può apprezzare agevolmente il merito e la portata.

Ecco a che si riduce quella gran massa di leggi; a leggi parte già in vigore, parte già approvate dal Senato e parte già esaminate e discusse: le due sole che non lo sono state, sono leggi di non grave importanza, e le cui disposizioni sono facili ad apprezzarsi.

Io spero quindi che l'onorevole Senatore Di Castagnetto riflettendo a queste cose, riconoscerà meno fondati i suoi scrupoli sul modo di votazione di esse leggi.

L'onorevole Senatore Sclopis diceva che a suo credere non vi sono che tre modi per unificare la legislazione di diversi Stati o Provincie.

Il 1. l'unificazione per gradi, cioè cominciando dalla legge d'ordine pubblico, dalla legge penale ed altra di interesse politico: il 2. l'unificazione per estensione: il 3. la promulgazione di un complesso di leggi nelle varie Provincie, ossia il sistema adottato con questo progetto di legge.

In quanto al 1° l'onorevole Senatore Sclopis da eminente storico qual'è, lo ha confortato con l'esempio del consiglio, che il Gran Cancelliere Francesco Bacone dava al Re di Scozia ed Inghilterra Giacomo I.

Egli diceva: vedete che questo statista ripugnava a consentirvi ai desiderii del suo Re di unificare d'un tratto la legislazione in ambi gli Stati, e lo consigliava d'an-

dare per grado, cominciando dalle leggi d'ordine pubblico, dalle leggi penali e da altre leggi fra le più importanti.

Veramente l'esempio non calza molto alle nostre circostanze, e forse non è stato scelto molto felicemente.

Si è già osservato nella seduta di ieri che le circostanze in cui si trovavano la Scozia e l'Inghilterra erano molto diverse da quelle nelle quali ci troviamo noi. Ma oltre a ciò, è da notarsi che la Scozia e l'Inghilterra costituivano due regni interamente separati, aventi ciascuno il proprio Parlamento, e continuarono ancora così per più di 100 anni, cioè dal 1603 al 1707.

Ognun vede come sarebbe stato impossibile di unificare d'un tratto tutta la legislazione con due Parlamenti distinti, aventi interessi e tendenze diverse.

Ma lasciamo gli esempi. Cos'è quest'unificazione per grado?

Essa non è altro che l'applicazione della scuola storica germanica la quale è avversa alla codificazione delle leggi, che è accusata d'immobilizzare la scienza, e preferisce che sopra ogni materia si facciano leggi speciali.

Signori io non mi pronunzierò sopra questo sistema, forse verrà un tempo, cioè quando si tratterà di rivedere i Codici attuali, che si avrà ad esaminare se convenga appigliarsi al sistema della scuola germanica di rivederli titolo per titolo con leggi speciali, oppure di seguirne il sistema dei Codici che ora prevale.

Ma intanto i Codici noi li abbiamo e ne abbiamo 5 in vigore nelle diverse provincie: dobbiamo noi per seguirne il primo sistema accennato dall'onorevole proponente, stracciare tutti questi Codici? oppure andare stracciando un centinaio di pagine alla volta per cominciare a provvedere ora ad una materia, ora ad un'altra? Signori, questo era impossibile.

Il secondo sistema a cui accennava l'onorevole conte Sclopis è quello dell'unificazione per estensione; ma, o Signori, si è appunto ciò che noi facciamo per quanto è possibile. E davvero, noi estendiamo a tutto al Regno il Codice di procedura penale, il Codice di commercio, la legge sull'ordinamento giudiziario, che sono già in vigore nella maggior parte delle provincie.

Ma ci si dice, e perchè non avete fatto lo stesso pel Codice civile? Anche pel Codice civile dovevate procedere nello stesso modo, dovevate prendere uno dei Codici vigenti in Italia ed estenderlo a tutte le provincie. Così avevate il beneficio della giurisprudenza già stabilita sullo stesso, nè avreste corso il rischio d'introdurre innovazioni che non sian bastantemente studiate e sufficientemente ponderate.

Ma, Signori, io credo che il consiglio sarebbe stato ottimo, se noi non avessimo avuto che un Codice in vigore in alcune parti dello Stato ed avessimo potuto estenderlo alle altre.

Ma ho già accennato che noi in Italia abbiamo cinque Codici in vigore. Abbiamo il Codice Austriaco nella Lombardia; il Codice delle Due Sicilie nelle Provincie

meridionali; il Codice Parmense nel già Ducato di Parma il Codice Sardo nelle antiche Provincie; il Codice Estense nel già Ducato di Modena. Tutti questi Codici hanno sicuramente i loro pregi ed i loro difetti.

Io non parlerò del Codice Austriaco che è in vigore nella Lombardia dal 1815, perchè tutti sappiamo che questo Codice è calcolato sugli usi germanici teutonici i quali sono immensamente lontani dai principii della legislazione Romana, che sono ancora seguitati non solo nell'Italia, ma anche nella Francia ed in gran parte dell'Europa meridionale.

Ma fra tutti gli altri a quale dare la preferenza? Egli è un fatto che i più recenti sono sempre andati migliorandosi, prendendo sempre ciò che v'era di buono in quelli già in vigore e facendovi quelle migliorie additate dal progresso della scienza e della giurisprudenza; quindi riflettendo che quello delle Due Sicilie fu promulgato nel 1819, il Codice di Parma nel 1830, il Codice Sardo nel 1837 ed il Codice Estense nel 1851 si è a quest'ultimo che avremmo dovuto dare la preferenza. Ma io domando se si poteva estendere a tutta l'Italia il Codice di Modena?

L'onorevole conte Sclopis per un sentimento di delicatezza che l'onora, e che sarà stato apprezzato dal Senato e specialmente dagli onorevoli Senatori appartenenti alle Provincie meridionali, benchè egli avesse tante buone ragioni per preferire il Codice Sardo, che fu in parte opera sua, proponeva il Codice delle Due Sicilie. Ma senza voler nulla detrarre dai pregi di questo Codice in alcune parti, egli è certo che in altre fu superato dal Codice Sardo. Ed infatti, l'onorevole conte Sclopis stesso accennava ad alcune disposizioni, le quali avrebbero dovuto essere surrogate da quelle contenute in quest'ultimo Codice.

V'era poi la materia delle ipoteche e delle espropriazioni che doveva di necessità essere variata sì nell'uno che nell'altro. Dunque quel partito non era assolutamente praticabile.

Ma v'ha di più, o Signori, già abbiamo accennato che furono già compilati e presentati al Parlamento, non uno, ma quattro progetti di Codice civile.

Tutti quei Codici furono elaborati non solo dai Ministri che li presentarono, ma da numerose Commissioni composte di tutte le celebrità legali della Penisola; e ricordo questo fatto che torna in onore del Piemonte, perchè si vede da esso che quivi non solamente erano ricevuti come fratelli tutti gli italiani che qua accorrevano, o per fuggire le persecuzioni del dispotismo, o per respirare l'aura della libertà che vi era purissima, ma si giovava eziandio dei loro lumi e del loro concorso chiamandoli nei pubblici uffici e nelle assemblee legislative o private Commissioni, quasi vaticinando fin d'allora il riscatto di tutta la comune patria e della intera famiglia italiana.

Furono questi Codici anche sottoposti a tutta la magistratura del Regno, la quale diede su di essi il suo avviso.

Ora, o Signori, mi sia lecito il dirlo, non sarebbe stato una vergogna per l'Italia, che dopo aver studiato tanti anni, dopo di aver fatto tanti progetti di codici, dopo di aver fatti tanti studi, si fosse detto: noi non troviamo niente di meglio che di prendere uno dei codici vigenti ed estenderlo a tutto il Regno!

Credo che la cosa sarebbe stata tanto disdicevole, che nessuno di voi vi avrebbe aderito.

Adunque nemmeno questo secondo sistema poteva preferirsi a quello che il Governo ha adottato.

Vengo ora agli appunti che concernono le leggi stesse che si vogliono unificare.

L'onorevole conte Di Castagnetto ha accennato all'istituzione dei giurati che ha detto essere stata introdotta nel 1859, in virtù dei pieni poteri, senza essere stata votata dal Parlamento, ed alla facoltà di traslocare i magistrati inamovibili, inserita nella legge sull'ordinamento giudiziario, pubblicata pure nel 1859 in virtù dei pieni poteri.

Ma cominciando dall'istituzione dei giurati per rispondere alla grave osservazione dell'onorevole Castagnetto, mi conceda il Senato che io rivendichi anche un poco di paternità di questa istituzione.

Fino dal 1851 in cui ebbi l'onore di essere al Ministero di Grazia e Giustizia ritirai un progetto di ordinamento giudiziario che era stato presentato dal mio predecessore al Parlamento subalpino, dichiarando che io ritiravo quel progetto perchè volevo introdurre le Corti di Assisie coi giurati: ma avendo lasciato il Ministero poco tempo dopo, il progetto non fu più ripresentato in quella sessione.

Nella sessione successiva il mio successore presentò un altro progetto colle Corti di Assisie senza giurati. Ma la Camera volle che si aggiungesse l'istituzione dei giurati. Così fu fatto, e dopo essere il progetto stato studiato da una Commissione nuova, ne fu con una lunga ed elaborata relazione proposta l'approvazione; ma in quella sessione parlamentare non poté venir discusso, nè approvato.

Intanto ritornai io al Ministero e ripresentai nuovamente lo stesso progetto con i giurati. La Camera nominò un'altra volta una Commissione, la quale di nuovo aderì al progetto all'unanimità. Senonchè distolto il Parlamento dalla guerra sopraggiunta che chiamò la sua attenzione su altre leggi, rimase ancora allo stato di unanime desiderio del Governo e della Camera.

Erano le cose in questo stato quando in forza dei pieni poteri furono pubblicati il Codice penale, il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario.

Ora io domando se il Governo avrebbe potuto far a meno di introdurre l'istituzione dei giurati?

Se non che io devo ancora ricordare all'onorevole Senatore Castagnetto che questa istituzione ha poi anche avuto tre volte il battesimo dal Parlamento. Lo ha avuto questa istituzione quando fu estesa alle Provincie dell'Emilia e alle Romagne con una legge votata dal Par-

lamento; lo ha avuto quando con altra legge votata dal Parlamento fu tolta la sospensione che era stata decretata precedentemente per la sua esecuzione nelle Provincie Lombarde; lo ha avuto in terzo luogo quando anche con una legge formale fu estesa nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

E questa istituzione funziona ora in tutta l'Italia.

Quanto alla traslocabilità dei giudici inamovibili, io concederò, se si vuole, che la questione sia grave, ma nella sua gravità però io non posso omettere di osservare anche qui all'onorevole conte di Castagnetto, che questo progetto di legge in cui è stabilita la traslocabilità, se è vero che fu approvato e promulgato nel tempo dei pieni poteri, è vero altresì che ebbe anche lui più volte il battesimo parlamentare colla legge che l'ha esteso alla Lombardia, all'Emilia ed alle Provincie Meridionali.

L'onorevole Senatore Sclopis ha anch'egli accennato ad alcuni appunti, a diversi desideri intorno al Codice civile, sebbene abbia dichiarato che non intende per ora entrare in una positiva e speciale discussione sulle disposizioni dello stesso Codice.

Egli diceva che siasi forse fatta troppo larga parte ai figli naturali. Spero che se verremo a questa speciale discussione, potrò provargli che il progetto del Codice non merita rimprovero in questa parte.

Lagnavasi che non siasi accordata azione alle figlie contro i genitori per farsi costituire una dote.

Io rispondo che sarebbe stata un'ingiustizia accordandogliela, da che le figlie sono chiamate alla successione egualmente che i figli maschi. Con quest'azione poi si sarebbe fatto maggior male che bene per la pace delle famiglie. Ma non è ora il tempo e l'opportunità di lungamente ragionare su quest'appunto.

Mi dispenso di parlare delle disposizioni che si sarebbero desiderate dallo stesso preopinante per frenare i contratti di borsa, perchè già ha risposto a quest'appunto l'onorevole Senatore Scialoja.

Quanto ai giudizi di espropriazione forzata, io dico che il desiderio dell'onorevole Senatore Sclopis che questi giudizi siano spediti con la maggiore brevità e con le minori spese possibili, è lo spirito appunto che informa quella parte del nuovo Codice. Lo vedremo nella discussione degli articoli; frattanto io dichiaro che se qualche disposizione venisse suggerita, che meglio conferisse a quello scopo, l'Ufficio Centrale unirebbe la sua voce a quella dei proponenti per raccomandarla all'onorevole signor Ministro.

L'onorevole conte Sclopis avrebbe anche desiderato che si fosse cercato di render possibile qualche contratto affine all'enfiteusi.

Ma è più facile il desiderio che l'esecuzione, e lo vedremo se si riprodurrà questo desiderio nella discussione degli articoli.

L'onorevole Senatore Sclopis avrebbe desiderato in fine che le disposizioni transitorie fossero anche state approvate dal Parlamento.

Io osserverò che un progetto di provvedimenti transitorii era già apparecchiato; la Commissione lo ebbe officiosamente in comunicazione. E se non venne presentato all'approvazione del Parlamento si fu perchè esso non poteva venire che dopo l'approvazione definitiva del Codice.

Del resto le disposizioni transitorie non sono di assoluta necessità, potendovi supplire la giurisprudenza come si fece pel Codice civile di Francia.

È oramai tempo che io ponga termine alle mie osservazioni; ma prima mi corre debito di ringraziare a nome della Commissione del Codice l'onorevole conte Sclopis del complimento che ci ha fatto di aver manifestato il desiderio di voler andare molto avanti e di tendenze assai progressive. Questo complimento ci conterà del rimprovero che tal volta ci fu fatto in altro recinto di essere rimasti troppo indietro; tanto è vero che la critica prende diversi aspetti secondo il punto di vista da cui si collocano quelli che la fanno.

Signori, veniamo alla discussione degli articoli. Io credo che potremo anche intenderci sui medesimi, che molte apprensioni che forse esistono presso alcuni verranno pienamente dileguate e che come è concorde il voto di tutti pel compimento dell'unità della Nazione a cui gioverà grandemente l'unificazione di tutte le leggi, sarà anche concorde il nostro voto per l'approvazione di questo progetto di legge.

Presidente. Benchè sia giunta l'ora alla quale si vuole por termine alla seduta, pregherei il Senato a voler permettere che si esaurisca affatto questa discussione generale accordando la parola per un fatto personale chiesta dal Senatore Tecco.

Non dubito che il signor Senatore Tecco avrà tenuto conto dei ristretti limiti nei quali è inclusa la questione personale, la quale non può riferirsi al merito delle sue osservazioni; ma solo a qualche detto o fatto che gli fosse erroneamente attribuito.

Senatore Tecco. Riferendomi all'opinione che ho avuto l'onore di esporre sulla incostituzionalità, a mio parere, del modo di procedere in questa discussione,

dico che l'onorevole Relatore, per quanto io ho potuto intendere, non recò innanzi altra osservazione che questa, cioè che io non avessi tenuto conto del voto già favorevole dell'altra Camera.

Io debbo prima di tutto dichiarare che non ho inteso certamente mancare di riguardo all'altra Camera, come non intenderei mancare di riguardo a nessuno; ma credo che sarebbe coartare assolutamente la libertà dei singoli Senatori qualora si potesse citare una mancanza di riguardo e farne un appunto, quando l'opinione di un Senatore fosse contraria a quella della maggioranza del Senato e dell'altra Camera.

Certamente tutti i riguardi si devono alla Camera ed al Senato; ma prima di tutto credo che riguardo si debba allo Statuto. Questa è la mia convinzione. Sarei felice se m'ingannassi, ma l'ho voluto esprimere liberamente, francamente, come credo mio dovere e diritto e spero che ciò non si voglia apporre a mancanza di riguardo verso nessuno.

Senatore De Foresta. Domando la parola per un fatto personale; dirò solamente due parole.

Io non ho mai inteso di dire che l'onorevole Senatore Tecco abbia voluto mancare di riguardo nè al Senato nè alla Camera, anzi io ho detto che era persuaso che il Senatore Tecco preferirebbe di essersi ingannato nel suo giudizio piuttosto che supporre che il Senato e la Camera abbiano violato lo Statuto. Ammetto però con lui che ciascuno è libero nelle sue opinioni, e che se egli crede dovervi insistere, con ciò non mancherà di riguardo nè al Senato nè a verun altro.

Presidente. La discussione generale essendo chiusa, domando al Senato se vuol passare subito alla discussione degli articoli, ovvero rimandarla a domani.

Voci. A domani.

Presidente. Il Senato dunque è convocato per domani alle ore due precise onde cominciare la discussione particolare sugli articoli. Alle ore due si farà l'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).